



Comune di Copparo
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 24-04-2013

ART. 1 - FINALITÀ E CRITERI GENERALI

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è reso dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle effettive disponibilità di bilancio.

ART. 2 – DESTINATARI E BACINI D'UTENZA

Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni residenti e domiciliati nel Comune di Copparo iscritti alle scuole d'infanzia comunali, statali, paritarie private, alle scuole primarie e secondaria di I° grado, ubicate nel Comune di Copparo.

Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi frequentanti le scuole ubicate nel Comune di Copparo, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti, previo accordi con i Comuni di residenza.

L'Amministrazione Comunale interviene con un proprio servizio nelle zone in cui non vi sia un servizio pubblico o nei casi in cui questo sia inadeguato per orari e/o direzione rispetto all'ubicazione della scuola.

Il Servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le scuole d'infanzia, le scuole primarie e secondaria di I° grado del Comune di Copparo residenti e domiciliati nel Comune di Copparo.

Il Servizio di Trasporto Scolastico è previsto per la scuola di competenza. I bacini di utenza di ciascuna scuola sono quelli individuati, sentite le Istituzioni Scolastiche, dagli Uffici preposti prima dell'avvio di ogni anno scolastico.

Il Servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE

Il Comune, per l'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico, si avvarrà delle procedure e forme previste dalla normativa vigente.

Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al sabato. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) il servizio non potrà essere assicurato o potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. L'Ufficio predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il piano annuale deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1 del Regolamento di Trasporto.

Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 4 del Regolamento di Trasporto, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono fuori dal centro abitato rispetto alla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che non risiedono fuori dal centro abitato, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, con motivata giustificazione.

I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Percorsi in strade private potranno essere autorizzati esperite le necessarie procedure. Non potranno essere previsti percorsi in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Gli alunni delle scuole d'infanzia vengono trasportati a partire dalla propria abitazione fino alla scuola e viceversa, ad eccezione dei casi previsti al precedente comma.

Per gli alunni delle scuole primarie e secondaria di I° grado i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento, devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola d'infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri); inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini.

L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico.

Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come previsto al successivo comma.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio nel luogo stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

ART. 4 – ISCRIZIONI

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio dovranno presentare domanda su appositi moduli, nei termini e con le modalità stabilite dall'Ufficio Scuola e comunque entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio.

La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata all'Ufficio Scuola.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 2 del Regolamento di Trasporto e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.

Le domande presentate oltre il termine potranno essere accolte soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano

annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio. Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'Anno Scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, saranno tenuti al pagamento della tariffa come previsto al successivo art. 8 del Regolamento di Trasporto.

Per usufruire del trasporto è necessario munirsi di tesserino di riconoscimento da ritirare presso l'Ufficio Scuola o altri servizi allo scopo individuati dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento della tariffa di cui al successivo art. 8 del Regolamento di Trasporto e che dovrà essere mostrato a richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus. In mancanza del suddetto documento di riconoscimento non sarà consentito l'accesso allo scuolabus.

ART. 5 – RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA

La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà, di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento all'utenza, rendendolo disponibile presso l'Ufficio e le Segreterie delle istituzioni scolastiche. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

L'Ufficio comunicherà tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico, secondo quanto previsto al precedente articolo 3 del Regolamento di Trasporto.

La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio Scuola, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata. Sarà compito dell'Amministrazione Comunale verificare se dette variazioni non comportino modifiche sostanziali all'organizzazione del servizio.

I genitori hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus e sollevano comunque l'Amministrazione Com.le da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dal veicolo adibito a trasporto scolastico. Il genitore o chi ne fa le veci che per qualsiasi motivo provvederà a ritirare direttamente il bambino dalla scuola, senza che questi utilizzi il trasporto scolastico per ritornare al proprio domicilio, dovrà darne comunicazione alla scuola che provvederà ad informare il conducente.

ART. 6 – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

Entro il mese di aprile di ogni anno l'Ufficio Scuola richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.

ART. 7 – NORME DI UTILIZZO E COMPORTAMENTO

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.

E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento, solo ad automezzo fermo, gli alunni sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura. E' severamente vietato portare nello scuolabus oggetti appuntiti e/o taglienti quali coltelli, forbici, forchette.

Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

- l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio una relazione, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
- l'Ufficio avviserà la famiglia e per conoscenza il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
- qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e per conoscenza al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
- qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.

I genitori degli alunni sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli a terzi ed a se stessi.

Tutti i danni e guasti ai veicoli devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la patria potestà genitoriale.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulle linee scolastiche periodici controlli con i propri operatori al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita-discesa-permanenza), nonché l'effettivo comportamento in caso di segnalazioni particolari. Gli infortuni dovuti a comportamenti scorretti o a litigi da parte degli utenti non comportano nessuna responsabilità civile e penale a carico del conducente del mezzo di trasporto, a cui non può essere attribuito alcun compito di sorveglianza, e dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti.

ART. 8 – QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo.

Sono previste due tariffe mensili differenziate:

- tariffa di andata e ritorno;
- tariffa di sola andata o solo ritorno.

Le tariffe possono essere corrisposte o in rate mensili anticipate, oppure in due soluzioni anticipate (la prima entro l'inizio dell'anno scolastico valevole per il periodo fino al 31 dicembre e la seconda entro gennaio valevole per il periodo fino alla fine dell'anno scolastico). La modalità di trasporto (andata/ritorno, o solo andata, o solo ritorno) e la modalità di pagamento devono essere indicate al momento dell'iscrizione e valgono di norma per tutto l'anno scolastico. Il pagamento avverrà mediante modalità stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.

La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza al servizio e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 7 del Regolamento di Trasporto. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio ed il minore non potrà essere trasportato.

Sono previste riduzioni o esenzioni dal pagamento della tariffa per le famiglie in base a scaglioni ISEE determinati annualmente dall'Amministrazione Comunale con apposito e separato atto.

ART. 9 – ALTRE AREE DI INTERVENTO

L'Amministrazione Comunale, realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico e compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, potrà garantire il trasporto degli alunni e degli insegnanti accompagnatori per partecipare ad attività scolastiche, parascolastiche, per gite o visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, sportivo e del tempo libero.

Per poter usufruire del servizio in questione, la competente autorità scolastica deve inoltrare richiesta all'Ufficio Scuola almeno 10 giorni prima della data in cui il trasporto dovrà essere effettuato. Valutata la compatibilità della richiesta con l'organizzazione del servizio di trasporto ordinario, con precedenti impegni assunti, l'Ufficio Scuola organizzerà l'effettuazione del servizio.

Le tariffe del servizio di trasporto delle attività suddette saranno stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale. Gli istituti scolastici procederanno al pagamento della tariffa con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale. Il Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, organizza il servizio di trasporto per minori frequentanti attività extrascolastiche e/o ricreative estive anche gestite da privati in accordo con l'Amministrazione Comunale. Le tariffe a carico degli utenti sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.

ART.10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.